

**Dipartimento politiche Abitative**

Direzione Interventi Alloggiativi

AVVISO PUBBLICO

Concessione del contributo integrativo di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi e per gli effetti della Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 366 del 21/07/2015

BANDO 2015**Art. 1 - Soggetti beneficiari dei contributi**

Sono ammessi al contributo i soggetti richiedenti che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, oppure di uno Stato aderente all'Unione Europea, oppure cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea se munito di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi della legge n. 40/1998 e del Decreto Legislativo n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per quanto disposto dall'art. 11 comma 13 della Legge n. 133/2008, in possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella Regione Lazio alla data di pubblicazione del presente bando;
- b) residenza anagrafica nel territorio di Roma Capitale e nell'immobile per il quale è richiesto il contributo per il sostegno alla locazione;
- c) titolarità, da parte del richiedente di regolare contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato; sono esclusi i conduttori di alloggi appartenenti alle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9, e A10;
- d) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare (rif. Alloggio adeguato: art. 20 del Regolamento Regionale n. 2/2000) nell'ambito territoriale del comune di residenza. Il presente requisito deve essere posseduto da tutti i componenti il nucleo familiare;
- e) non aver ottenuto per l'annualità 2014, l'attribuzione di altro contributo per il sostegno alla locazione da parte di enti locali, associazioni, fondazioni ed altri organismi;

- f) non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa e di edilizia agevolata/convenzionata (ivi compresi gli immobili ad uso abitativo di proprietà del Comune di Roma);
- g) essere in regola con il pagamento del canone di locazione.

REQUISITI REDDITUALI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO

Fermo restando i requisiti dei soggetti beneficiari dei contributi di cui sopra, i requisiti minimi reddituali che i conduttori di alloggi in locazione devono possedere alla data di presentazione della domanda per l'accesso al contributo sono fissati, sulla base di quanto disposto con i decreti di ripartizione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in deroga a quanto stabilito dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 07 Giugno 1999, come di seguito riportato:

- reddito del nucleo familiare, calcolato con il metodo ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), non superiore ad € 10.000,00 (euro diecimila/00), rispetto al quale il canone di locazione abbia una incidenza superiore al 35%;
- Il canone di locazione è quello annuale risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto dagli oneri accessori e riscontrato dalle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento, riferito all'annualità 2014;
- L'ISEE di riferimento è quello in corso di validità alla data di presentazione della domanda per l'accesso al contributo;
- La percentuale di incidenza è determinata con la seguente formula: $incidenza = \frac{\text{canone}}{\text{ISEE}} \times 100$.

Art. 2 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. Le domande finalizzate ad ottenere il contributo dovranno essere presentate, unicamente attraverso la modulistica appositamente predisposta e relativa all'anno 2015, disponibile presso gli Uffici Relazione con il Pubblico di tutti i Municipi e **sul sito Internet del Comune di Roma www.comune.roma.it**, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite le organizzazioni sindacali degli inquilini, al **Dipartimento Politiche Abitative – U.O. Interventi di Sostegno Abitativo – Ufficio Gestione Contributi Affitto – Viale Pasteur n. 1 - 00144 Roma, entro e non oltre il 31 Dicembre 2015.**

2. Al fine della determinazione della data d'inoltro, in caso di spedizione a mezzo raccomandata A.R., farà fede il timbro postale. Il termine di presentazione delle domande è perentorio, per cui le domande spedite o consegnate dopo la scadenza del termine non saranno prese in considerazione (inammissibilità insanabile).
3. Alla domanda di contributo, sottoscritta obbligatoriamente dal dichiarante, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- a. copia di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità; i cittadini extracomunitari dovranno allegare altresì copia della carta o del permesso di soggiorno, ovvero richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;
 - b. copia del contratto di locazione regolarmente registrato e di tutte le sue eventuali successive modificazioni;
 - c. copia di tre ricevute di pagamento del canone di locazione, relative ai mesi di **gennaio, giugno, e dicembre** dell'anno **2014**; **nel caso di contratto che non copra l'intero anno, copia delle ricevute relative alle ultime 3 mensilità.** Le ricevute devono necessariamente contenere l'indicazione del periodo a cui il pagamento si riferisce, dell'importo pagato (al netto degli oneri accessori), degli elementi necessari all'individuazione dell'alloggio a cui si riferiscono, dei nominativi del locatore e del conduttore; le stesse ricevute, inoltre, devono essere sottoscritte dal locatore (solo nel caso in cui i pagamenti non siano stati effettuati tramite c/c postale, fattura, bonifico bancario o vaglia postale);
 - d. nell'eventualità in cui, nel corso dell'anno 2014, per il medesimo appartamento, sia stato rinnovato il contratto di locazione scaduto, al fine di ottenere il pagamento del contributo anche per il periodo antecedente alla decorrenza del nuovo contratto, è necessario allegare alla domanda anche copia del precedente contratto regolarmente registrato e delle ricevute di pagamento dei canoni riferiti ad entrambi i contratti di locazione;
 - e. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nel territorio di Roma Capitale, il contributo è erogabile tenendo conto di entrambi i contratti di locazione regolarmente registrati, dei canoni riferiti ai diversi alloggi, previa verifica circa il mantenimento dei requisiti. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito nell'annualità 2014 la propria residenza in altro comune, l'interessato potrà optare per una sola domanda e il contributo sarà erogabile solo in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda;
 - f. attestazione ISEE valida al momento della presentazione della domanda, riguardante il nucleo familiare utilizzatore; nel caso in cui nell'ambito dello stesso alloggio convivano più nuclei familiari, dovranno essere presentate più attestazioni ISEE, una per ogni nucleo familiare.

g. In caso di reddito “ zero”, certificazione dei servizi sociali attestante l’assistenza economica da parte delle medesime strutture del comune o autocertificazione prodotta dal richiedente circa la fonte di sostentamento.

La mancata presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b), e) ed f) è causa di **inammissibilità insanabile della domanda**.

Art. 3 – Determinazione del canone di locazione

L’importo annuo del canone di locazione (comprensivo degli adeguamenti ISTAT e delle altre maggiorazioni eventualmente previste nel contratto) sarà quello effettivamente pagato nel corso dell’anno 2014, al netto degli oneri accessori, in base al relativo contratto registrato e alle sue eventuali successive modificazioni.

Art. 4 – Determinazione del reddito

1. Per l’accertamento della situazione reddituale e patrimoniale, l’ammontare dei redditi da assumere a riferimento dovrà essere quello relativo all’anno 2014.
2. I redditi dichiarati devono risultare dalla dichiarazione ISEE che - ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 - dovrà essere resa ai fini della verifica della situazione economica e patrimoniale del richiedente; tale dichiarazione, riferita all’intero nucleo utilizzatore dell’alloggio e completa in tutte le sue parti, dovrà essere allegata al modulo di domanda, **a pena di esclusione**;
3. Il coniuge non residente può non essere considerato parte del nucleo utilizzatore dell’alloggio ed i suoi redditi non concorrono alla determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare solo nei seguenti casi **obbligatoriamente** documentati:
 - 3.1 separazione giudiziale, sentenza di omologazione della separazione consensuale da parte del giudice (art. 711 del c.p.c.), quando è stata ordinata la separazione in pendenza di domanda di nullità del matrimonio (art. 126 del codice civile) oppure con ordinanza del Presidente del Tribunale che autorizza la diversa residenza dei coniugi (art. 708 del c.p.c.);
 - 3.2 esclusione di uno dei coniugi dalla potestà sui figli o adozione nei confronti dello stesso dei provvedimenti di cui all’art. 333 del c.c. per condotta pregiudizievole ai figli;
 - 3.3 domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio) a seguito del verificarsi delle ipotesi previste all’articolo 3 della legge n. 898/70 e successive modificazioni;

- 3.4 abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali; occorre, cioè, che sia già in corso un procedimento giurisdizionale o amministrativo dal quale risulti lo stato di abbandono.
4. Il valore del reddito è calcolato dall'Ufficio con il metodo ISEE (Indicatore Situazione Economica), in base alla procedura generale fissata dall'ordinamento giuridico per la richiesta di prestazioni assistenziali o servizi di pubblica utilità non destinati a tutti i cittadini o comunque collegati alla situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare (D.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.e i.).
5. Ai fini della predetta determinazione, non si applica la detrazione per l'abitazione in locazione di cui all'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. n. 242/2001.
6. Nel caso in cui il richiedente dichiara il reddito imponibile del proprio nucleo familiare pari a "zero", l'erogazione del contributo è possibile soltanto se alla domanda di contributo è allegata la **certificazione dei servizi sociali** attestante l'assistenza economica al soggetto richiedente da parte delle medesime strutture del Comune, **oppure** in presenza di **autocertificazione prodotta dal richiedente circa la fonte di sostentamento**.
7. Nella fascia di "reddito zero" di cui al comma precedente sono compresi tutti i soggetti che dichiarino un reddito imponibile pari a zero, oppure che dichiarino un reddito imponibile inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale si richiede il contributo.

Art. 5 – Criteri di Valutazione

Le domande pervenute verranno valutate sulla base della documentazione prodotta, attribuendo i punteggi di cui appresso secondo l'incidenza del canone di locazione rispetto al reddito ISEE:

TAB. 1 - Incidenza del canone di locazione sul reddito ISEE

INCIDENZA CANONE / REDDITO	PUNTI
dal 35,01% al 39%	9
dal 39,01% al 44%	11
dal 44,01 % al 49%	14
dal 49,01% al 54%	17
dal 54,01% al 59%	20

Oltre il 59%	23
--------------	----

TAB. 2 - Reddito annuo ISEE

REDDITO	PUNTI
Fino ad Euro 2000	27
da (Euro 2001,00) ad (Euro 4000,00)	25
da (Euro 4001,00) a (Euro 6.000,00)	20
da (Euro 6.001,00) a (Euro 8.000,00)	15
da (Euro 8.001,00) a (Euro 10.000,00)	5

Art. 6– Calcolo del contributo da assegnare

Il contributo in favore dei soggetti aventi titolo, calcolato sul canone annuo relativo al periodo di conduzione dell’immobile (**01.01.2014-31.12.2014**), è determinato come segue:

- Canone annuo meno il 35% del reddito ISEE e comunque fino ad un massimo di € 3.000,00 (tremila/00) – formula: contributo= canone annuo – (reddito ISEE X 35/100);
- Fatto salvo il limite di € 3.000,00 di cui sopra, tale contributo potrà essere soggetto a diminuzione nel caso in cui le somme destinate a Roma Capitale non soddisfino tutti i nuclei in graduatoria.

Art. 7 - Criteri per la formazione della graduatoria

1. Sulla base delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà stilata ed approvata, con apposito provvedimento, una graduatoria provvisoria.
2. Nella formazione della graduatoria di cui al precedente punto 1, a parità di punteggio, avranno priorità le domande con un’incidenza più alta del canone annuo di locazione sul reddito ISEE ai sensi di quanto disposto nell’art.5 ; in caso di ulteriore parità, prevarrà il nucleo utilizzatore con il maggior numero di componenti.
3. Delle domande non ammesse verrà redatto un elenco ove, accanto a ciascun nominativo, sarà indicato il motivo dell'esclusione.

4. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata ed affissa all'albo pretorio per un periodo di 30 giorni, entro il quale gli interessati potranno presentare opposizione.
5. Una volta esaminate le opposizioni pervenute, sarà pubblicata la graduatoria definitiva che verrà trasmessa alla Regione Lazio all'indirizzo PEC sostegnoallalocazione@regione.lazio.legalmail.it con l'indicazione del fabbisogno complessivo riferito alle domande ammesse in graduatoria.

Art. 8 – Erogazione del contributo

1. Il Comune eroga il contributo ai soggetti beneficiari presenti nella graduatoria definitiva a seguito della ripartizione, da parte della Regione Lazio, dell'apposito Fondo regionale.
2. Il contributo non sarà comunque erogato ai beneficiari quando il suo ammontare abbia un importo inferiore ad € 100,00;
3. L'erogazione del contributo è strettamente vincolata a favore del richiedente; nel caso di decesso del beneficiario prima della riscossione del contributo economico spettante, lo stesso è assegnato agli eredi facenti parte dello stesso nucleo familiare residente nell'alloggio e risultanti nella domanda di contributo e nella dichiarazione ISEE;
4. Il contributo verrà corrisposto agli aventi diritto attraverso l'utilizzo di sistemi telematici, come stabilito dalla legge n. 214 del 2011 all'art. 12 comma 2, recante “disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”.

Il Direttore
Dott. Aldo Barletta